



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 del 19-02-2020

Oggetto: MODIFICA FABBISOGNO ANNO 2020 E PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI.

Il giorno diciannove febbraio duemilaventi, con inizio alle ore 10:50, nella sala Giunta del Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Sindaco	P
Broccia Luisa	Assessore	P
Gallus Serenella	Assessore	P
Cau Donato	Vice Sindaco	P
Murroni Stefano	Assessore	A

Presiede la seduta il Sindaco Sandro Broccia

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Corda

Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e della programmazione del fabbisogno di personale.

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita: *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: *“1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 4. Omissis. 5. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”.
- l'articolo 6 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, il quale testualmente recita: “1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). 5. ... omissis...6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. 6-bis. ...omissis.... ”;
 - l'articolo 6- ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, il quale testualmente recita: “Art. 6-ter. 1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese

disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60. 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute. 4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni. 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni. 6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comm

a

3.

- l'articolo 22, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che "In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";
- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA", (pubblicate in GURI n. 173/2018) adottate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, e volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale.

Rilevato che, con le suddette Linee di indirizzo, si precisa che:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance;
- l'adozione del piano è sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi;
- il concetto della dotazione organica è da intendersi superato. Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il "contenitore" rigido da cui partire per definire la programmazione dal fabbisogno e condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate. La nuova formulazione dell'art. 6 del D. LGS. 165/2001, impone una coerenza tra il piano dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici

diventando lo strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance. Il Piano diventa pertanto uno strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e gestione delle risorse umane.

- La nuova **dotazione organica** individua una **spesa potenziale massima** imposta come vincolo dalla normativa vigente. Nel rispetto degli indicatori di spesa potenziale massima, gli enti potranno procedere annualmente alla rimodulazione quantitativa e qualitativa della propria consistenza di personale garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, e:
 - a) coprendo i posti vacanti nei limiti della facoltà assunzionali previste dalla legge;
 - b) indicando nel piano, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano;
- la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali consentite, non può essere superiore alla spesa potenziale massima;
- nel piano vanno indicate le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso e in particolare:
 - spese personale a tempo indeterminato (comprese quelle sostenute per il personale in comando). Nel caso di personale part time derivante da trasformazione di rapporto a tempo pieno va indicata sia la spesa sostenuta sia quelle espandibile nel caso di ritorno a tempo pieno;
 - spese per personale assegnato temporaneamente ad altri enti al fine di valutare gli effetti in caso di rientro;
 - spese per personale flessibile anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al D.L. 78/2010 e D.L. 66/2014. Tali rapporti incidono sulla spesa di personale pur non determinando riflessi definitivi sul Piano.
 - risparmi derivanti da cessazioni da rapporti di lavoro a tempo indeterminato relativi all'anno precedente;
 - assunzioni di categorie protette che, nei limiti della quota d'obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni;
 - spese connesse a eventuali procedure di mobilità.

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili costituenti principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, i vincoli a seconda che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa.

Visto l'articolo 1, comma 557 quater della legge 296/2006 (*Legge finanziaria 2007*) e ss.mm.ii., il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di **spese di personale** degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che: *"...a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;

Dato atto che la **spesa media del triennio 2011 - 2012 - 2013 del Comune di Mogoro** è pari ad € **808.530,87**, come da attestazione del Responsabile del servizio amministrativo – finanziario conservata agli atti dell'ufficio;

Visto l'articolo 3, comma 5 del DL 90/2014 che, in relazione alla capacità assunzionale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, così dispone: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”.*

Richiamato l'art. 33 del DL 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 cosiddetto “Decreto Crescita” che prevede in tema di “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria” quanto segue: *“1. ...omissis ... 2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia a”.*

Dato atto che:

- il nuovo regime vincolistico alle assunzioni a tempo indeterminato previsto dall'art. 33 comma 2 del Decreto Crescita non è immediatamente in vigore ma è necessario un apposito decreto ministeriale che deve indicare anche la data di applicazione del nuovo regime;
- alla data odierna continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'articolo 1, comma 557 quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*) e art. 3, comma 5 D.L. 90/2014;
- la capacità assunzionale, ossia la possibilità di procedere con nuove assunzioni dall'esterno (diverse dai processi di mobilità tra enti soggetti a limitazioni delle assunzioni) va determinata, pertanto, tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a

- questa gli eventuali resti assunzionali;
- a legislazione vigente la capacità assunzionale nel 2020 è fissata nel 100% delle cessazioni del 2019. A questa capacità assunzionale si devono aggiungere i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente.

Richiamato l'art. 14-bis del D.L. 28.01.2019 n. 4, convertito con modificazione dalla Legge 28.03.2019 n. 26, che modificando l'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 5-quinquies ha inserito il seguente: "5-sexies. *Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli Enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over*".

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- deliberazione G.C. n. 130 del 26/11/2019 con cui è stato approvato il Piano dei fabbisogni del personale da destinare all'Ufficio di Piano PLUS;
- deliberazione G.C. n. 101 del 01/10/2019 con cui è stato modificato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019 – 2021.
- Deliberazione G.C. n. 147 del 20/12/2019 con cui è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020 – 2022.

Dato atto che:

- Con nota prot.1441 del 06/02/2020, la dipendente in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Mogoro con il profilo professionale di Istruttore amministrativo contabile cat. C, ha rassegnato le proprie dimissioni (ultimo giorno lavorato 07/02/2020), avendo ricevuto la proposta di assunzione con decorrenza 10/02/2020 da altro Ente locale;
- la dipendente in questione era l'unico Istruttore amministrativo contabile cat. C addetto ai servizi demografici, stato civile, elettorale e protocollo, per cui si rende necessario procedere con ogni consentita urgenza all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di pari categoria e profilo professionale, considerato che l'altra dipendente assegnata ai suddetti servizi, collaboratore amministrativo cat. B1 posizione economica B2, non è in grado da sola di fronteggiare la mole di adempimenti dell'ufficio;
- con nota prot 1542 del 10/02/2020 la dipendente a tempo pieno e determinato Istruttore amministrativo contabile Cat. C assegnata all'Ufficio di Piano PLUS ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 1° marzo 2020 (ultimo giorno lavorato 29 febbraio 2020), per cui si rende necessario procedere alla relativa sostituzione al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ufficio di Piano.

Rilevato che:

- la capacità assunzionale di competenza 2020 è pari ad € 29.792,89, pari all'importo della cat. C cessata dal servizio il 07/02/2020; e che comunque non viene modificato il costo della dotazione organica attuale;
- i resti di capacità assunzionale riferiti al quinquennio precedente (2015 – 2019) è pari ad € 6.247,82.

Dato atto che, considerata la recente evoluzione normativa sull'argomento, la capacità assunzionale 2021 e 2022 potrà essere definita solo a seguito dell'emanazione dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 33, comma 2 D.L. 34/2019.

Rilevato che la **dotazione organica** dell'Ente, intesa come **spesa potenziale massima** imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € **808.530,87** ;

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale, in relazione alle assunzioni a tempo determinato, testualmente recita:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

29. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267.

OMISSI

S

Visti altresì:

- l'art. 11, comma 4-bis, del dl 90/2014, introdotto dalla l 114/2014 secondo cui "all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";
- l'interpretazione della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui in base a tale disposizione, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'art.1 della legge 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del dl 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari 50% della spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il

- rispetto del limite del 100%;
- la sentenza della Corte dei Conti a sezioni riunite n°7/contr/11 del 7/2/2011 con la quale è stato chiarito che il concetto di “spesa sostenuta nell’anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità”.

Dato atto che il **limite di spesa per assunzioni flessibili** del Comune di Mogoro, pari alla spesa sostenuta per la stessa finalità durante l’anno 2009 ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, è pari a **Euro 109.522,00.**

Considerato che:

- la spesa di personale assunto per svolgere le funzioni attribuite all’Ufficio di Piano trova copertura nei finanziamenti destinati a riguardo (Fondi Plus, Pon inclusione, Pua Plus, Premialità REIS, Progetto Home care premium, ed eventuali ulteriori finanziamenti destinati al PLUS);
- l’articolo 3, comma 9, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, così come sostituito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito nel corpo dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 un nuovo periodo in cui espressamente esclude l’applicazione dei limiti di spesa previsti dalla disposizione nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea.

Precisato che:

- si rende necessario procedere **all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore amministrativo contabile cat. C** al fine di garantire il regolare funzionamento dell’ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare e protocollo;
- quale modalità di reclutamento della suddetta figura professionale si prevede il concorso per esami, previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001;
- in virtù di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 L. 56/2019 (c.d. legge concretezza), per ragioni di economicità procedimentale e celerità, l’Ente intende procedere all’indizione della suddetta procedura concorsuale senza il previo esperimento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001.

Dato atto che l’assunzione programmata non comporta aumento di spesa poiché il costo del profilo professionale ricercato è equivalente a quello della dipendente cessata dal servizio il 07/02/2020.

Dato atto, altresì, che, nelle more della copertura del posto resosi vacante a seguito delle dimissioni repentine della dipendente, si rende necessario ricorrere a **forme di assunzione flessibile** al fine di garantire la funzionalità dell’ufficio e la regolare erogazione di servizi essenziali quali sono i servizi demografici, stato civile ed elettorale.

Ritenuto, a tal fine, di ricorrere all’assunzione a tempo pieno e determinato per n. 6 mesi, eventualmente prorogabili, di n. 1 Istruttore amministrativo contabile cat. C, o altro profilo analogo, mediante utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altri enti o mediante selezione per titoli e colloquio, ovvero all’assunzione a tempo determinato e parziale mediante convenzione con altri Enti ai sensi dell’art. 14 CCNL 22/01/2004, ovvero mediante utilizzo di personale di altri Enti ai sensi dell’art. 1, comma 557 L. 311/2004 e/o dell’art. 92 D.Lgs. 267/2000.

Visti:

- l’art. 16 della L.183/2011 e l’art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l’obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l’art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l’art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive

per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni.

Dato atto che questo Ente:

- ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dall'art.33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di sovrannumero;
- ha rispettato il Pareggio di Bilancio per l'esercizio 2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2017/2019, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006.

Richiamato il vigente *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi*.

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: “*Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali*”;
- n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: “*Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale*”;
- n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: “*Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità*”;

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale.

Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.

Visto il nuovo CCNL relativo al comparto funzioni locali stipulato in data 21.05.2018 il quale ridisegna le relazioni sindacali (artt. 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10) e rilevato che:

- l'art. 4 prevede che sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano un il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo il presupposto per la loro attivazione;
- tra le materie indicate dagli artt. 5 e 7 non vi è la programmazione del fabbisogno di personale e pertanto il presente atto non è oggetto di informazione preventiva ma solo successiva.

Ravvisata la necessità di integrare il piano del fabbisogno del personale 2020-2022, adottato con deliberazione G.C. n.101 del 06/10/2019, nonché il piano del fabbisogno del personale relativo all'Ufficio di Piano del PLUS del Distretto socio sanitario Ales Terralba, adottato con deliberazione G.C. n.130 del 26/11/2019, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente.

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate.

Visto il verbale rilasciato in data 14/02/2020, con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006.

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio ai sensi degli Artt. 49 ed 147bis del D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria.

Unanime

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

- 1) **Di approvare** la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006 e s.m.i., che è pari a € **808.530,87** (spesa media triennio 2011 - 2013);
- 2) **Di dare atto** che il limite di spesa per assunzioni flessibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 è costituito dalla somma di € **109.522,00** (spesa per assunzioni flessibili anno 2009);
- 3) **Di dare atto** che la spesa di personale assunto per svolgere le funzioni attribuite all'Ufficio di Piano trova copertura nei finanziamenti destinati a riguardo (Fondi Plus, Pon inclusione, Pua Plus, Premialità REIS, Progetto Home care premium, ed eventuali ulteriori finanziamenti destinati al PLUS);
- 4) **Di dare atto** che la spesa per il personale assunto per svolgere le funzioni attribuite all'Ufficio di Piano è esclusa dal limite di spesa del personale calcolata ai sensi della legge 296/2006, Art. 1 comma 557, media del triennio 2011/2013;
- 5) **Di prevedere** per l'anno 2020, ad integrazione di quanto stabilito con deliberazioni n. 130 del 26/11/2019, n. 101 del 01/10/2019 e n. 147 del 20/12/2019, le seguenti **assunzioni a tempo pieno ed indeterminato: assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo contabile Cat. C1;**
- 6) **Di prevedere** quale modalità di reclutamento della suddetta figura professionale di cui al punto 5) il concorso per esami, previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001;
- 7) **Di dare atto** che, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 L. 56/2019 (c.d. legge concretezza), per ragioni di economicità procedimentale e celerità, l'Ente intende procedere all'indizione della suddetta procedura concorsuale senza il previo esperimento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001;
- 8) **Di dare atto** che l'assunzione programmata non comporta aumento di spesa poiché il costo del profilo professionale ricercato è equivalente a quello in servizio fino al 10/02/2020;
- 9) **Di dare atto che**, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per la copertura del posto, si dovrà ricorrere a forme di assunzione flessibile di personale con analogo profilo professionale, come indicato in premessa, al fine di garantire la funzionalità dell'ufficio e la regolare erogazione di servizi essenziali quali sono i servizi demografici, stato civile, elettorale;
- 10) **Di dare atto** che la spesa presunta per il personale in servizio e per ipotetiche assunzioni flessibili per l'anno il 2020 è pari a € 808.530,87, e pertanto l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1,

comma 557 quater della legge n. 296/2006;

- 11) **Di prevedere** l'assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2020 di n. 1 istruttore amministrativo - contabile Cat. C da assegnare all'Ufficio di Piano del PLUS del Distretto socio sanitario Ales Terralba;
- 12) **Di dare atto** che, nelle more dell'assunzione di cui al punto 11), si potrà ricorrere all'assunzione a tempo determinato e parziale mediante convenzione con altri Enti ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/01/2204, ovvero mediante utilizzo di personale di altri Enti ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 311/2004 e/o dell'art. 92 D.Lgs. 267/2000, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ufficio di Piano;
- 13) **Di dare atto** che la presente programmazione delle assunzioni potrà essere variata in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- 14) **Di demandare** al Responsabile dell'Area Amministrativa - finanziaria gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole

Data: 13-02-2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole

Data: 13-02-2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Cristina Corda

La deliberazione è in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, dal 20-02-2020 al 06-03-2020 reg. n. 328.

L'impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Mogoro, 20-02-2020

L'impiegato incaricato
